

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Laura CURCIO PRESIDENTE rel.

Dott. CARLA BIANCHINI CONSIGLIERE

Dott. ANGELA CINCOTTI CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo ex art. [1, comma 58 legge n. 92/2012](#) avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 4290/13, est.re giudice Ravazzoni proposto

da (omissis)

rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis), con pct (omissis)

RECLAMANTE

Contro (omissis)

rappresentata e difesa dagli Avv.ti (omissis) e (omissis) con pct (omissis)

(omissis)

Rilevato in fatto

Il (omissis) dipendente della società reclamata in qualità di dirigente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 1 commi 58 e ss. L. 92/2012 avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il primo giudice ha respinto l'opposizione all'ordinanza emessa nella fase sommaria, con la quale aveva a sua volta respinto la domanda diretta a far accertare la illegittimità del licenziamento comunicatogli con lettera del 3.5.2012 per soppressione della sua posizione, anche sollevando se del caso la questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. [4 e 24 della legge n. 223/91](#) in relazione agli artt. [117 e 3 della Costituzione](#) nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle procedure e delle tutele in materia di licenziamento per riduzione di personale ai dirigenti.

Il Tribunale ha poi dichiarato improponibile il ricorso in relazione alla domanda subordinata, diretta a far accertare il diritto al pagamento dell'indennità prevista dall'accordo interconfederale 27.4.1995, perché non rientrante in quelle per le quali è previsto il rito speciale di cui alla [legge n. 92/12](#).

Nella sentenza il primo giudice, riportandosi alla ordinanza opposta, ha ritenuto infondata la domanda di reintegrazione stante la qualifica dirigenziale rivestita dal (omissis) al quale, come tale, non poteva ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. [4 della legge n. 223/1991](#) in tema di licenziamenti per riduzione di personale, chiaro essendo il richiamo dell'art. 4 comma 9 ai soli "impiegati, operai e quadri" con implicita esclusione dei dirigenti. Il primo giudice ha poi rilevato che, se anche tale esclusione si fosse potuta ritenere contraria alla [direttiva 98/59/CE](#) in materia di licenziamenti collettivi, ciò non avrebbe comunque potuto comportare l'applicazione della legge italiana n. 223 citata, stante la mancata efficacia diretta orizzontale della direttiva nei rapporti tra privati; ha evidenziato che comunque nulla prevede la direttiva in ordine alle conseguenze ed alle tutele in caso di illegittimità delta fase procedurale del licenziamento collettivo.

Nel reclamo il (omissis) ha lamentato principalmente che il primo giudice non abbia accertato esplicitamente la natura di licenziamento collettivo del recesso impugnato, sebbene ciò si ricavi dalle stesse deduzioni contenute nelle memorie difensive della società e dai documenti allegati al ricorso.

Ha lamentato poi l'appellante che il primo giudice non abbia considerato sussistenti i profili di incostituzionalità dell'art. 4 comma 9 della legge 223 citata, che non abbia considerato che la direttiva 98/59 CE era stata già recepita nell'ordinamento italiano e che pertanto tale direttiva sarebbe stata "interiorizzata" nell'ordinamento nazionale con conseguente non necessità di alcun altro procedimento di recepimento; quanto al sistema sanzionatorio, il reclamante ha lamentato l'erroneità del ragionamento svolto dal primo giudice che ha ritenuto non esistere alcuna previsione sanzionatoria in caso di violazione della procedura, ove applicabile anche ai dirigenti, atteso che le direttive lascerebbero agli Stati membri, in sede di recepimento, di allestire i meccanismi sanzionatori più idonei e lo Stato Italiano, nel recepire la direttiva 75/129 CE attraverso la [legge 223/91](#), avrebbe appunto previsto quale meccanismo sanzionatorio la reintegrazione in caso di licenziamento posto in essere in violazione della procedura di cui agli artt. 4 e 24.

Infine ha lamentato il reclamante che inconferenti sarebbero le precedenti decisioni cui ha fatto riferimento il primo giudice per escludere la l'applicabilità della normativa invocata, sia con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/97, relativa solo ad una pronuncia di inammissibilità della questione di costituzionalità, che non aveva affrontato il merito, per ragioni di irrilevanza della questione sollevata, sia con riferimento alla sentenza della Cassazione n. 17965/2006 che si sarebbe limitata ad assimilare la categoria dei funzionari di banca o agli impiegati e quindi a ritenere applicabile la [legge n. 223/91](#), nonostante tali funzionari fossero stati inseriti dal contratto collettivo del settore nella categoria dei dirigenti.

Ha pertanto ribadito il reclamante che il licenziamento intimato senza il rispetto della procedura di cui all'art. 4 e 24 della legge n. 2231 non avrebbe potuto che comportare come conseguenza sanzionatoria l'applicazione dell'art. [18 legge n. 300/70](#).

Ha resistito (omissis) ribadendo l'infondatezza delle pretese del (omissis), sia con riguardo alla insussistenza di un'ipotesi di licenziamento collettivo, che tale non sarebbe nel caso specifico, neanche alla luce delle definizioni della direttiva, sia con riguardo alla inapplicabilità alla categoria dei dirigenti della specifica completa disciplina della [legge n. 223/91](#) ai dirigenti, anche in ragione della tutela risarcitoria rafforzata prevista contrattualmente per tale categoria; ha comunque ribadito la reclamata l'eccezione di inesistenza di una norma di recepimento della direttiva in

esame con riferimento al personale dirigenziale e la impossibilità per il giudice nazionale di attribuire alla direttiva un'efficacia orizzontale pur in presenza di un imperfetto o mancato recepimento, stante il mancato contenuto nella stessa direttiva di un precetto chiaro, preciso e dettagliato per poter essere invocato dinanzi al legislatore italiano.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2014.

Considerato in diritto

1. Va preliminarmente rilevato che, nelle more tra il deposito del presente reclamo e l'udienza di discussione, è stata pubblicata sulla GU dell'UE la sentenza della CGUE 13.02.2014, relativa alla causa C596/12 promossa dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica Italiana, in base alla "procedura d'infrazione" promossa con ricorso dalla commissione ai sensi dell'art. 258 TFUE.

La sentenza ha statuito che: "avendo escluso mediante l'articolo [4 paragrafo 9, della legge del 23 luglio 1991 n. 223](#), recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, la categoria dei dirigenti, dall'ambito di applicazione della procedura prevista dall'art. [2 della direttiva 98/59/CE](#) ... la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 1, paragrafi 1 e 2 di tale direttiva".

2. Ad avviso di questa Corte quindi la risoluzione della questione oggetto della presente causa dovrà partire da quanto statuito dalla citata sentenza, che chiarisce in maniera definitiva quale debba essere l'esatto ambito di applicazione della direttiva 98/59 CE ed in particolare quale debba essere la nozione di "lavoratori" in essa contenuta, che include anche la categoria dei dirigenti. In particolare la CGUE dopo aver richiamato le parti della direttiva che attengono alla definizione di licenziamento collettivo (art. 1) ed alle modalità di consultazione con i rappresentanti sindacali, analizza la normativa italiana, di recepimento della direttiva, che peraltro è rimasta quella di cui alla [legge n. 223/91](#), attuativa della precedente direttiva in materia, sancendone la non totale conformità alla normativa sovranazionale, per la mancata previsione dei dipendenti con qualifica di dirigenti come destinatari delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge citata. In particolare la Corte precisa che l'inadempimento dello Stato Italiano si realizza proprio in quanto la nozione di lavoratore di cui all'art. 1 della direttiva 98/59 "non può essere definita mediante un rinvio alle legislazioni degli Stati membri, bensì ha una portata comunitaria".

3. Va pertanto verificato in che termini la sentenza in esame può influire sulla decisione della presente causa, consentendo di accertare non soltanto l'illegittimità del licenziamento intimato al (omissis) ma in particolare la conseguenza sanzionatoria richiesta, l'unica azionata in questo giudizio, stante la specialità del rito. Parte reclamante infatti non ha riproposto la domanda subordinata, risarcitoria, dichiarata inammissibile dal primo giudice già con l'ordinanza emessa nella fase sommaria.

4. Va preliminarmente rilevato che risulta fondato l'assunto del reclamante circa la natura collettiva del licenziamento intimato al (omissis) ciò evincendosi chiaramente dal contenuto della lettera di recesso inviategli da (omissis) in data 3.5.2012, recesso comunicato in pari data e con ragioni sostanzialmente analoghe e correlate a ragioni riorganizzative di diversi settori dell'azienda, anche per altri dirigenti, in numero di 25, circostanza quest'ultima non contestata.

5. Il primo giudice tuttavia non ha ritenuto di entrare nel merito della natura del licenziamento, sia escludendo una possibile efficacia orizzontale dei precetti contenuti nella direttiva 98/59, non essendo ancora stata emessa la sentenza della CGUE prima ricordata, sia ritenendo comunque inapplicabile alla fattispecie in esame la sanzione dell'art. 18 L. 300/1970, come conseguenza della eventuale illegittimità di tale licenziamento.

6. La Corte condivide tale decisione, in particolare quanto agli effetti sanzionatori richiesti dal reclamante che, anche volendo ritenere possibile giungere all'accertamento di un'eventuale illegittimità del licenziamento non potrebbero applicarsi alla fattispecie in esame, così dovendosi inevitabilmente ritenere infondato il reclamo nella parte in cui ha lamentato che il primo giudice abbia escluso la possibilità di una condanna reintegratoria, peraltro unica domanda spiegata in questa fase di giudizio, avendo condiviso il reclamante l'orientamento del Tribunale che non ammette il mutamento del rito stante la sua celerità.

7. Ed infatti non può revocarsi in dubbio che si è in presenza di una direttiva che, quand'anche fosse self executing, non potrebbe avere un effetto orizzontale (principio espresso dalla famosa sentenza CGUE Francovich e mai superato). Va tuttavia evidenziato che nel caso di specie è intervenuta una sentenza interpretativa, nell'ambito di una procedura di infrazione che ha definitivamente accertato l'inadempimento dello Stato Italiano il quale, nel dare attuazione alla direttiva in esame, non ha incluso anche i dirigenti tra i lavoratori destinatari della procedura di licenziamento collettivo della legge nazionale, nella parte in cui deve attuare i principi della normativa sovranazionale.

8. Quanto statuito nella sentenza della CGUE del marzo 2014 prima ricordata ha reso, ad avviso della Corte, di fatto superfluo qualsiasi rinvio del giudice nazionale ai sensi dell'art. 267 del TFUE e in realtà non appare sussistere neanche la necessità di sollevare la questione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. [117 Cost.](#), come richiesto dal reclamante, non potendosi in tal caso che pervenire ad una declaratoria che avrebbe gli stessi contenuti interpretativi che la sentenza della CGUE ha già espresso, sia pure nel giudizio instauratosi a seguito dell'inadempimento dello Stato Italiano.

9. È peraltro indiscusso che, in caso di sentenza della Corte di Giustizia emessa in un rinvio ai sensi dell'art. 267 cit. la decisione pregiudiziale vincola il giudice di rinvio, mentre indubbiamente più complessa appare la questione di effetti "extraprocessuali" vincolanti di sentenze interpretative. Meno complesso dovrebbe peraltro risultare il problema della retroattività della decisione, essendo il licenziamento pacificamente di data anteriore, trattandosi di una sentenza interpretativa nella quale nessun limite di applicazione temporale è stato previsto dalla Corte (cfr. sul punto la sentenza 8.4.1976 in causa CE 43/75 Defrenne).

10. Il precetto della Corte di Giustizia risulta chiaro laddove, come prima osservato, ha statuito che la nozione di lavoratore assunta dalla direttiva è inclusiva anche della categoria dei dirigenti e che la normativa italiana, pure prevedendo agli artt. 4 e 24 della legge 223/91 attuativa della direttiva 98/59 (che tale deve ritenersi, ancorché di data antecedente) una procedura di consultazione e confronto sindacale, non include detti lavoratori nell'ambito di tale procedura.

11. Tuttavia, qualora si potesse ritenere una immediata efficacia "orizzontale" della statuizione della Corte di Lussemburgo, tale da imporre un'interpretazione della norma nazionale di cui agli artt. 4 e 24 legge n. 223 cit. che includa come destinatari anche il lavoratori dirigenti, certamente le conseguenze sanzionatorie per tale mancata inclusione non potrebbero essere quelle

prospettate dal reclamante che chiede la condanna della società datrice di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro prima occupato.

12. La Direttiva in esame opera un'equiparazione tra lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti e quella delle altre categorie di lavoratori subordinati ai soli fini dell'applicazione di determinate procedure di comunicazione e consultazione sindacali da seguire in occasione di licenziamenti collettivi, nulla statuendo sulla conseguenza sanzionatoria della mancata attuazione di tali procedure, che resta nella discrezionalità del legislatore nazionale stabilire, purché si tratti di sanzione adeguata e sufficientemente in grado di dissuadere dall'eludere le disposizioni contenute nella direttiva medesima.

Il reclamante sostiene che tale conseguenza dovrebbe essere quella dell'applicazione dell'art. [18 legge n. 300/70](#), già applicabile ai dirigenti in altre ipotesi di licenziamento discriminatorio.

13. L'assunto è infondato. Proprio in quanto la direttiva non opera nessuna equiparazione tra dirigenti e altri lavoratori subordinati che non sia riconducibile alla sola procedura specificata negli artt. 1 e 2 della direttiva, che trovano attuazione negli artt. 4 e 24 legge n. 223, resta del tutto estranea alla questione della compatibilità della disciplina nazionale con quella comunitaria, l'equiparazione questa sì di competenza solo della legislazione nazionale, delle conseguenze sanzionatorie.

14. Per i dirigenti la sanzione della reintegrazione è prevista esclusivamente nelle ipotesi individuate dalla legge, non ravvisabili nel caso di specie. Nelle altre ipotesi, diverse dal licenziamento discriminatorio, la sanzione non potrebbe che essere quella ripristinatoria o risarcitoria, in applicazione delle regole ordinarie di diritto comune in caso di inadempimento, come anche la sanzione risarcitoria anche parametrata a quella prevista dai contratti collettivi per il licenziamento ingiustificato (come statuito dalla Cassazione nelle ipotesi di licenziamento posto in essere in violazione della norma imperativa di cui all'art. [7 comma 3 della legge n. 300/70](#)).

L'inapplicabilità dell'art. 18, come prima già osservato, rende quindi comunque non accoglibile il presente reclamo.

15. La complessità e la novità della questione, anche in ragione della pubblicazione della sentenza della CGUE nelle more del giudizio giustificano ampiamente la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Milano 5.5.2014